



CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA

LA DISCIPLINA APPLICABILE AI CONTRATTI CON I CONSUMATORI

L'impianto di riscaldamento per l'abitazione indipendente o, per chi abita in condominio, la sostituzione dei serramenti. Questi sono, per fare alcuni esempi, due dei più diffusi contratti che hanno ad oggetto la fornitura a cui spesso si accompagna anche la posa in opera dei beni che riguardano i consumatori.

Le garanzie della vendita o quelle dell'appalto regolano, in tali casi, il rapporto tra le parti?

La scelta della disciplina applicabile rileva in particolare quanto ai termini e modalità dell'esercizio dei diritti inerenti all'uno piuttosto che all'altro contratto e quindi, come è evidente, è importante stabilire se si tratta di vendita o di appalto o se il contratto presenta elementi dell'uno e dell'altro dando così vita ad un contratto misto.

Per i contratti che hanno ad oggetto interventi quali quelli qui in esame è assai frequente imbatterci proprio in contratti misti; il principio generale in questi casi è quello secondo cui il contratto misto che presenta i caratteri della compravendita e dell'appalto si ritiene assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbono, nella specie considerarsi prevalenti.

Così secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 872 del 17 gennaio 2014).... *sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi ... (il nostro caso dei serramenti o dell'acquisto della caldaia per la realizzazione di un impianto di riscaldamento).*

Al contrario, sempre secondo la Corte di Cassazione, si tratterà di appalto con prevalenza dell'obbligazione di *fare .. quando la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio. (es. incarico un falegname per la libreria ed acquisto tramite lui anche il legno necessario).*

L'individuazione dell'aspetto prevalente nei contratti citati e quindi la riconducibilità all'una o all'altra tipologia e disciplina (vendita o appalto come detto), tuttavia ha perso gran parte della sua importanza nei contratti stipulati dal consumatore, grazie all'adozione di specifiche norme a garanzia e tutela dei suoi diritti che trovano applicazione non soltanto per i contratti di vendita ma altresì per quelli di permuta, somministrazione, appalto, opera, e per tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (tale normativa è contenuta nel Codice del Consumo -decreto legislativo 6/9/2005 n° 206- agli articoli 128 e ss.).

La disciplina del Codice del Consumo in materia di contratti di vendita, opera e appalto stipulati tra un professionista ed un consumatore, è stata oggetto di un'ampia revisione con la recente riforma degli artt. 128 e ss., norme che ne regolano gli aspetti salienti fra i quali menzioniamo:

1. la conformità dei beni al contratto (l'art. 129 precisa quali devono essere i requisiti di conformità e l'art. 130 i connessi obblighi informativi a carico del venditore);
2. i rimedi in caso di difetto di conformità (che vanno dalla riparazione alla sostituzione e dalla riduzione del prezzo alla risoluzione del contratto) e le modalità di esercizio di tali rimedi (artt. 135 bis, ter e quater);
3. le garanzie convenzionali (sono le garanzie ulteriori rispetto a quella legale offerte dallo stesso venditore ma per lo più dal produttore del bene - art. 135 quinque).

In particolare, per il nuovo art. 135 il consumatore gode di una tutela rafforzata quanto alla presunzione di difettosità del bene: la norma prevede la presunzione che il difetto di conformità che si manifesta **entro un anno** dal momento della consegna del bene, fosse già presente a tale data (in precedenza il termine di presunzione era di 6 mesi).

Quanto alla responsabilità, l'art. 133 codice del consumo anche nella sua nuova formulazione ribadisce che il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna.

Con le nuove disposizioni, operanti con riferimento ai contratti conclusi dopo il gennaio 2022, è stato eliminato l'obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

Infine occorre rammentare che se il consumatore ha firmato il contratto a seguito della visita di un incaricato direttamente presso la sua abitazione, ipotesi non certo remota anche per i contratti di fornitura e posa in opera di beni, il legislatore ha previsto ulteriori tutele.

Per il contratto stipulato fuori dai locali commerciali o a distanza soccorrono le disposizioni dell'art. 52 Codice del Consumo

1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione ... (e' questo il cd. diritto di ripensamento).

Il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;

2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;

3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di telerriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

A mente dell'articolo 52, il consumatore ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna dell'ultimo lotto.

Tornando al nostro contratto per la fornitura di una caldaia a servizio dell'abitazione, per il rispetto del dettato normativo, rileva il possesso fisico del bene, a prescindere dalla messa in funzione dell'impianto (nelle ipotesi di vendita ed installazione, impianti di riscaldamento/caldaie ibride il consumatore di fatto perde la facoltà di esercitare il suo diritto di ripensamento nelle more dell'installazione che avviene normalmente dopo i 14 giorni dalla consegna dell'ultimo lotto).

Sarebbe auspicabile una modifica legislativa volta a far decorrere il termine per il recesso, in casi come questi, dalla posa e messa in funzione dell'impianto; in attesa di un intervento del legislatore in tal senso, sarebbe prudente inserire in contratto la clausola di impegno a completare l'installazione dell'impianto entro i 14 giorni dalla consegna dell'ultimo lotto o, in alternativa il riconoscimento di un termine più ampio per esercitare il recesso.

Infine, va rammentato l'art. 53 del codice del consumo per il quale se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

Avv. Tiziana Sorrento
Presidente CODACONS PIEMONTE APS